

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"GIROTONDO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di giugno

- 8 - 6 - 2023 -

alle ore diciotto e trenta minuti

in Aosta, in Via Xavier de Maistre n. 19.

Avanti me dottor **Silvia GALLIANO** Notaio alla residenza di Aosta, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Aosta,

è presente la signora:

- GIACHINO Eloisa nata ad Aosta (AO) il 21 aprile 1990 e domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Vice Presidente dell'Associazione tra persone con difficoltà, genitori, operatori e amici - Organizzazione di Volontariato

"GIROTONDO"

con sede in Aosta (AO), Via Monte Vodice n. 2, Codice Fiscale 91026450071.

Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma pubblica il presente atto e mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

Registrato ad Aosta

il 15/06/2023
al N. 3429
Serie 1T
esatti € 245,00

ORDINE DEL GIORNO

1. Discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2022, approvazione del bilancio preventivo 2023;

2. definizione della quota annuale di iscrizione che il consiglio direttivo propone di portare a 30 euro a persona, confermando la necessità di iscrivere, oltre alla persona con disabilità, almeno un familiare. Una volta approvata in assemblea si chiederà a tutti i soci di provvedere mediante bonifico bancario;

3. resoconto attività associative 2022;

4. modifica dello Statuto dell'associazione;

5. progetti 2022 - 2025: Il cielo in una stanza e A scuola di Vita Indipendente;

6. varie ed eventuali.

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare, limitatamente al quarto punto. Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, la comparsente la quale

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato ai sensi di legge e di statuto in seconda convocazione in questo luogo, giorno e ora;

- che l'assemblea in prima convocazione, convocata in questi

	medesimi luogo e giorno per le ore 8 è andata completamente	
	deserta;	
	- che oggi sono presenti o rappresentanti, per deleghe che,	
	ritenute valide, vengono acquisite agli atti gli associati	
	quali risultano dal Foglio Presenze che, omessane la lettura	
	per dispensa avutane dal comparente, previa sua e mia sotto-	
	scrizione, si allega sotto la lettera A) ;	
	- che del Consiglio Direttivo sono presenti: la Vice Presiden-	
	te nella persona della comparente e i Consiglieri Signori GEN-	
	TILE Angela, DANNE Anna Maria e RIGANO Brunella, MERIVOT Nel-	
	la; assenti giustificati TERCINOD Sonia, SALOMONE Paolo, MALA-	
	CARNE GENTILE Marco e DOLCI Alice;	
	e dichiara:	
	- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti;	
	- che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sui	
	punti di cui al predetto ordine del giorno, in seconda convo-	
	cazione.	
	La Presidente prende quindi la parola ed espone all'assemblea	
	le singole modifiche statutarie che si intendono proporre per	
	adeguare lo statuto alla vigente normativa ai fini dell'iscri-	
	zione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.	
	L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente discussione	
	- con voto unanime espresso per alzata di mano	
	DELIBERA	

- di **adottare**, anche al fine di adeguarlo alla normativa in vigore, il nuovo testo integrale dello statuto dell'Associazione proposto dall'organo amministrativo, approvandolo articolo per articolo;

- di **allegare** al presente verbale sotto la **lettera B)** detto nuovo statuto sociale aggiornato alla luce di quanto sopra, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e previa sua e mia sottoscrizione;

- di **dare mandato** al Presidente dell'assemblea per apportare al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità in sede di pubblicità del presente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove.

La parte, acquisita l'informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali qui dalla stessa forniti.

E

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pugno, ho letto alla comparente, la quale da me interpellata lo dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma con me lo sottoscrive alle ore diciannove.

Occupi di fogli due, pagine quattro intere più la presente.

IN ORIGINALE FIRMATI:



Assemblea ordinaria

Giovedì 08/06/2023 alle ore 18,00

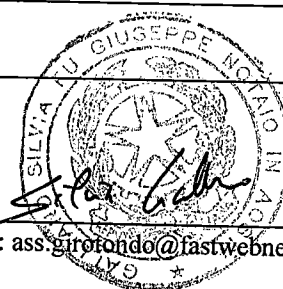
Registro delle presenze

Foglio n. _____

Allegato A ai nn 2478/6217

Nome e Cognome	Firma
GIACOMO PAOLO	
VITTAZ PAVIA MANUELA	Vittorio Pavia Manuel
GIACOMO ELOISA	Giulio Edoardo
Anna Maria	Anna Maria
DUPÉ G. FERLE	Dupé G. Ferle
NELLA MERIVOT	Nella Merivot
BROSELLA RICARDO	Brossella Rigens
ANNAMARIA DANNE	Danne
TALACARNE GENTILE Marco	per delegato
TALACARNE DUCA	per delegato
TREVES ARIDA	per delegato
GRIVON ANDREA	per delegato
PEDROTTI MARIA ANNA	per delegato
SALORONE MARCO	per delegato
TREVISAN ALESSANDRO	per delegato
YOCCOZ EMANUELA	per delegato

Giacomo



Foglio n. _____

via Monte Vodice, 2 – 11100 Aosta – tel. 0165 45450 Web: www.giro-tondo.org Email: ass.girotondo@fastwebnet.it

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE GIROTONDO"

ART. 1
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i. e alla legge regionale della Valle d'Aosta n. 16/2005 e s.m.i. con sede legale nel Comune di Aosta (AO), l'Organizzazione di Volontariato denominata "GIROTONDO", siglabile "GIROTONDO ODV" (di seguito "ODV").

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'ODV opera prevalentemente nell'ambito territoriale della regione Valle d'Aosta.

L'ODV è retta dal presente statuto ed ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea dei soci ai sensi degli artt. 7, 8 e 11 dello Statuto Sociale.

ART. 2
FINALITÀ

L'ODV, apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza fini di lucro, è costituita sia da persone con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale che vogliono essere protagoniste della propria vita sia da coloro che scelgano di condividere il cammino delle persone con disabilità verso l'autonomia come, per esempio, familiari, operatori tecnici e sociali interessati ad affrontare insieme le problematiche specifiche riguardanti le diverse forme di disabilità.

L'ODV si ispira alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006, sottoscritta e ratificata dall'Italia con legge 03 marzo 2009, n. 18.

L'ODV intende contribuire allo sviluppo di una cultura che consideri la persona con disabilità come soggetto attivo, protagonista e responsabile della propria vita, favorendo la sua partecipazione a tutti gli ambiti di vita.

L'ODV è aperta a tutti coloro che si rendono disponibili ad offrire una collaborazione gratuita.

ART. 3
ATTIVITÀ

L'ODV, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (si riportano le lettere corrispondenti a quelle indicate nel citato decreto):

a) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

Tra le attività di interesse generale di cui alla lettera sub a), l'ODV si occuperà anche di

E. Giachino
S. P. L. L. L.



- promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire sia l'effettiva partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, sia l'emancipazione delle stesse;
- collaborare con gli Enti e le Istituzioni pubbliche e private, sollecitandone, ove il caso, l'intervento, anche legislativo, per realizzare gli strumenti operativi idonei all'inclusione della persona con disabilità nel contesto sociale;
- favorire uno scambio di conoscenze ed esperienze, mediante contatti con altre realtà sociali operanti nel campo della disabilità, siano esse pubbliche o private;
- organizzare e aggiornare in modo sistematico la raccolta di dati e informazioni relativi alla disabilità in Valle d'Aosta, alle esperienze a livello regionale e nazionale di promozione delle persone con disabilità e delle loro autonomie e sulla normativa in tema di disabilità;
- programmare attività di aggiornamento e studio.

L'ODV per il raggiungimento delle sue finalità può costituire gruppi di lavoro composti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da persone con disabilità, familiari, operatori tecnici, sociali e volontari, anche se non soci, in riferimento anche al tipo di disabilità o agli argomenti di interesse dei soci stessi. Tali gruppi collaborano con il consiglio direttivo dell'ODV in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

La loro individuazione può essere operata su proposta del consiglio direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'ODV si avvale di volontari che per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle loro azioni in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e comunque non oltre i limiti previsti dalla vigente norma.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 4 SOCI

L'ODV, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, è costituita da i propri soci.

Sono soci quanti fra le persone con disabilità, i loro familiari, gli operatori tecnici e sociali e chiunque altro ne faccia richiesta si impegnino, nei limiti delle loro possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera e collaborazione per l'attuazione ed il conseguimento delle finalità dell'ODV. Ciascun socio deve provvedere a versare la quota associativa annuale prevista.

Sono soci anche le persone fisiche che ne facciano richiesta e che abbiano versato la quota annuale prevista.

Possono essere soci anche gli enti, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 5 del presente statuto.

Il numero dei soci è illimitato e la loro adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 5 del presente statuto.

ART. 5 SOCI: AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

Sono ammessi, come soci, coloro che ne facciano richiesta e previo parere favorevole del consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta – seguito dalla presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. La richiesta di ammissione di altre organizzazioni di volontariato e di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché questi non superino il 50% del numero delle organizzazioni di volontariato deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'assemblea.

I soci, con deliberazione dell'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, possono essere esclusi dall'ODV per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 del codice civile o per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

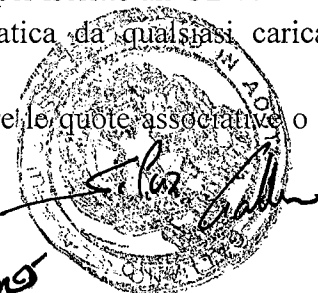
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La qualità di socio si perde anche per recesso che deve essere comunicato per iscritto all'ODV.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

I soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi, non possono ripetere le quote associative o i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'ODV.

G. Giachino



ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al consiglio direttivo secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;
- di dimettersi.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 7 PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio dell'ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo e alle conseguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

- a. beni mobili e immobili registrati di proprietà dell'ODV;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti dall'ODV;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Le entrate dell'ODV possono derivare da:

- quote e contributi dei soci stabiliti dall'assemblea;
- contributi di privati e pubblici;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relative linee guida ministeriali;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da

1. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 2. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 3. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'organizzazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'ODV ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.

L'ODV ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità e delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8 ORGANI

Gli organi dell'ODV sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice-presidente;
- il collegio dei revisori, ove obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- l'organo di controllo ove necessario.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

L'assemblea potrà riconoscere ai soci esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per funzioni svolte a favore dell'ODV.

Le riunioni degli organi collegiali indicati nel presente articolo possono svolgersi, qualora esplicitato nella convocazione, anche attraverso forme di comunicazione e/o videocomunicazione a distanza.

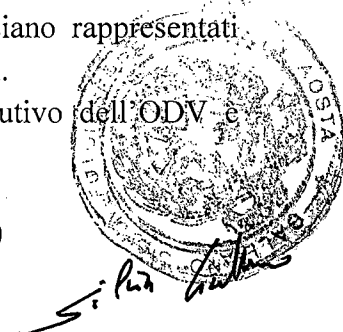
ART. 9 ASSEMBLEA: COSTITUZIONE

L'assemblea è l'organo sovrano, rappresentativo della volontà dei soci e le sue deliberazioni, regolarmente assunte, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti purché vi siano rappresentati almeno due membri del consiglio direttivo ed un membro del collegio dei revisori.

Per deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo dell'ODV è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Edgardo



Per deliberazioni concernenti lo scioglimento e le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'ODV occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Ciascun socio ha un voto ed il socio che sia nell'impossibilità di partecipare personalmente all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altro socio avente diritto al voto e non componente del consiglio direttivo e del collegio dei revisori.

Ogni delegato non può rappresentare più di due soci.

ART. 10 ASSEMBLEA: COMPETENZE

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del programma annuale delle attività dell'ODV;
- b) la nomina dei componenti del consiglio direttivo;
- c) la nomina del collegio dei revisori e del suo presidente;
- d) l'esclusione dei soci;
- e) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione dei beni immobili;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
- g) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) la sostituzione dei membri del consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i) l'approvazione dell'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e le sue variazioni;
- j) la deliberazione sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k) la deliberazione su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- l) la deliberazione sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- m) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- n) la delega al consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;
- o) la determinazione dei limiti di spesa e l'approvazione dei rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- p) l'approvazione dell'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- q) la deliberazione sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modificazioni dello statuto o dell'atto costitutivo;
- b) lo scioglimento e l'estinzione dell'ODV;
- c) la devoluzione del patrimonio dell'ODV.

Può inoltre essere demandata all'assemblea qualsiasi decisione giudicata di particolare importanza dal consiglio direttivo.

ART. 11
ASSEMBLEA: CONVOCAZIONE

L'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio direttivo con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere diverso da quello della sede legale - da inviarsi ai soci, anche via sistemi di messaggistica istantanea o a mezzo e-mail, almeno dieci giorni prima della data stabilita.

L'avviso indica anche la data per la seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

L'assemblea è convocata entro il 30 di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, con domanda scritta e motivata al presidente.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 12
ASSEMBLEA: PRESIDENZA

L'assemblea viene presieduta, nell'ordine, dal presidente del consiglio direttivo, dal vice-presidente o dal consigliere più anziano.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario.

Il presidente nomina altresì due scrutatori quando l'assemblea debba provvedere al voto segreto.

ART. 13
ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI

Hanno diritto al voto tutti i soci dell'ODV. L'assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a scrutinio segreto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei soci aventi diritto al voto e presenti all'assemblea o rappresentati con delega.

Per deliberare le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

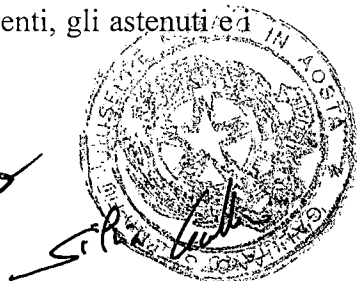
Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria devono essere rese note ai soci e devono constare di verbale, trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci, compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

E. Giachino



CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da non meno di cinque e non più di nove membri compreso il presidente, individuati tra i soci, ed è nominato dall'assemblea, la quale ne determina il numero, entro i limiti suddetti, all'atto della nomina.

Tutte le cariche sociali nel consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il presidente e i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell'ODV con cinque giorni liberi di preavviso con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualevolta il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del consiglio. E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo consiglio.

Alle riunioni del consiglio direttivo devono essere invitati, con le medesime modalità, anche i componenti del collegio dei revisori.

ART. 16

CONSIGLIO DIRETTIVO: RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni consiliari debbono constare del verbale scritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, nominato dal consiglio direttivo.

ART. 17

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'assemblea.

Sono di competenza del consiglio direttivo:

- a) la redazione del programma delle attività annuali;
- b) tutte le funzioni deliberative ed esecutive connesse con gli scopi associativi e con l'attuazione dei programmi deliberati dall'assemblea;
- c) elezione tra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti del presidente, del vicepresidente, del tesoriere e del segretario.
- e) l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- f) tutti i poteri di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli di delega, fatta eccezione per le delibere di competenza dell'assemblea;
- g) la gestione dell'attività e del patrimonio dell'ODV;
- h) la redazione e la presentazione all'assemblea ordinaria del bilancio preventivo, del conto consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
- i) la redazione e la presentazione all'assemblea dell'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e al relativo decreto ministeriale;
- l) l'accettazione di eventuali contributi di Enti pubblici;
- m) lo svolgimento di tutte le incombenze necessarie per l'organizzazione delle attività sociali;
- n) il recepimento delle indicazioni che provengono dai gruppi di lavoro costituiti e, previa valutazione, la predisposizione di quanto ritiene necessario per attuarne i contenuti;
- o) l'accoglimento delle domande degli aspiranti soci o il rigetto con motivazione;
 - p) la proposizione all'assemblea l'esclusione dei soci;
 - q) propone all'assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
 - r) l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente statuto e la loro proposizione all'assemblea;
 - s) la ratifica, nella prima seduta utile, dei provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, adottati dal presidente per motivi di necessità e urgenza.

ART. 18

PRESIDENTE: COMPETENZE

Il presidente dell'ODV è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Sono di competenza del presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) la convocazione e la presidenza delle assemblee e delle riunioni consiliari;
- c) la sovrintendenza alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;
- d) nei casi di urgenza esercizio dei poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;

Eljachino



- revoca decisa dall'assemblea.

ART. 19 VICE-PRESIDENTE

Il vice-presidente viene nominato dal consiglio direttivo, tra i membri del consiglio direttivo, che ne fissa altresì le attribuzioni.

Il vice-presidente subentra nelle attribuzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

ART. 20 DESTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora l'assemblea esprima a maggioranza dei presenti un voto di sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo questo si intenderà dimissionario, compreso il presidente. L'assemblea in successiva riunione provvederà a nominare un nuovo consiglio direttivo.

ART. 21 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'ODV nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. o qualora ne ravvisi la necessità.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

ART. 23 BILANCIO E LIBRI SOCIALI

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e li sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'assemblea entro il 30 di aprile di ogni anno.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 15 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 24

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

L'ODV ha durata illimitata.

L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

In caso di scioglimento o estinzione, l'assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 25

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi (DPR 361/2000 e D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi).

Stefano



1000

1000

1000

Certifico io sottoscritto, dott. Silvia GALLIANO, notaio in Aosta, iscritto nel distretto notarile di Aosta, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine venti.

Aosta, li ventisei giugno 2023 nel mio studio in via De Tillier n. 3.

Firmato digitalmente: Silvia GALLIANO Notaio